

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 978 88 9681 8091

ANTONIO G. CHIZZONITI

La tutela della diversità: cibo, diritto e religione

SOMMARIO: 1. Cibo e religione: un rapporto inscindibile. 2. Le regole alimentari religiose. 3. L’impatto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa sulle società civili. 4. Libertà religiosa e relazioni dello Stato con le confessioni religiose nell’ordinamento italiano: una rapida sintesi. 5. Prescrizioni alimentari e tutela della libertà religiosa nell’ordinamento italiano. 5.1. I primi interventi: le disposizioni sulla macellazione rituale. 5.2. La legislazione pattizia. 5.3. Le garanzie nelle strutture obbligatorie e nei luoghi di studio e di lavoro. 5.4. Protezione degli animali e prescrizioni alimentari religiose: brevi notazioni. 6. Alcune considerazioni conclusive di forma e sostanza.

1. Cibo e religione: un rapporto inscindibile.

Rivisitando un conosciuto proverbio potremmo con una certa approssimazione affermare: “dimmi cosa mangi e ti dirò in cosa credi”, e se immediatamente il pensiero va ai divieti alimentari islamici o alla cucina ebraica kosher, con un po’ più di attenzione facilmente tornano alla mente le molte altre peculiarità alimentari proprie di confessioni religiose vecchie e nuove, compresa ovviamente la Chiesa cattolica che pur caratterizzandosi per l’assenza di specifici divieti non manca di regole alimentari relative ad esempio al digiuno per non parlare dell’uso rituale del cibo¹.

Senza scomodare le scienze delle religioni o gli studi etno-antropologici si può facilmente constatare che la stragrande maggioranza delle religioni, in maniera più o meno determinante, attribuisce al cibo significati tali da giustificare la predisposizione di regole che finiscono col condizionare a vari livelli la vita del fedele². Al di là delle diverse forme di

¹ In proposito M. SALANI, *Cristianesimo e cibo. Il paradigma della libertà alimentare cristiana: dalla pluralità gastronomica al pane e al vino eucaristici* in O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, Milano Franco Angeli, 2004, p. 17 ss.

² Gli esempi, come meglio si vedrà più avanti, possono essere i più vari: dai divieti di consumo di determinati alimenti alle indicazioni sulla preparazione degli stessi, dalle modalità di produzione alle regole sul digiuno in determinati momenti del tempo liturgico, per non parlare, come già accennato, dell’uso rituale di alimenti e/o di determinate sostanze: in proposito M. SALANI, *A tavola con le religioni*, Bologna, Dehoniane, 2007.

positivizzazione³, della differente vincolatività e dell'effettiva osservanza da parte dei fedeli, è quindi possibile estrapolare dai relativi ordinamenti giuridici confessionali insiemi di *regole alimentari religiose* (d'ora in avanti RAR) che hanno come elemento comune il riferimento al cibo.

2. Le regole alimentari religiose.

Non mi occuperò dell'analisi specifica dei complessi normativi che nelle principali e più diffuse fedi religiose regolano l'utilizzo del cibo, tema oggetto di appositi interventi di questo volume⁴. L'interazione di queste norme con gli ordinamenti giuridici statuali richiede, comunque, una loro generale catalogazione che propongo di affrontare a partire da alcune interazioni – più di matrice economica che giuridica – che si possono sviluppare tra il cibo, il suo consumo, la sua produzione e, per finire, la distribuzione dei beni alimentari⁵. A partire da queste relazioni, con l'innesto in esse dell'elemento religioso, è possibile disegnare uno schema classificatorio aconfessionale delle regole alimentari religiose particolarmente utile per poi comprendere al meglio l'impatto di queste ultime nelle dinamiche economico-giuridiche proprie delle società civili.

Partendo dalla prima relazione, quella col consumo, vengono in evidenza per lo meno due tipologie di RAR. Della prima, quella più

³ Molto dipenderà dall'assetto giuridico proprio dei singoli ordinamenti confessionali. Ci potremo così trovare in presenza di documenti con valore normativo come ad esempio nel caso della Chiesa cattolica la Costituzione apostolica *Paenitemini* del 17 febbraio 1966, in EV II, pp. 606-62 (in proposito L. DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, in *questo volume*, p. 47), o più spesso di indicazioni contenuti nei principali libri di fede (es. Bibbia, Corano) di volta in volta interpretati ed indicati dall'autorità religiosa competente come aventi valore di RAR.

⁴ Oltre agli scritti in questo volume di L. DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*; L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*; S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, M.R. PICCINNI, *Il rapporto tra alimentazione e religione nella tradizione cristiano-ortodossa* e T. RIMOLDI, *Gli avventisti del 7° giorno: la Chiesa della Health Reform*; vedi anche R. DI SEGNI, *Guida alle regole alimentari ebraiche*, a cura dell'Assemblea dei rabbini d'Italia, Roma, Lamed, 1996; O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, cit.; L. ZAOUALI, *L'Islam a tavola. Dal medioevo ad oggi*, Roma-Bari, Editori Laterza, 2004; M. SALANI, *A tavola con le religioni*, Bologna, Dehoniane, 2007; G. BONI, A. ZANOTTI, *Sangue e diritto nella Chiesa. Contributo ad una lettura dell'Occidente cristiano*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 209 ss.; E. PELLECCIA (a cura di) *Cibo e conflitti*, Pisa-Roma Plus-Cnr 2010;

⁵ Per una lettura in chiave economica della religione P. SIMONOTT, *Il mercato di Dio. La matrice economica di ebraismo, cristianesimo, islam*, Roma, Fazi Editore, 2010.

classica, fanno parte i divieti di consumare determinati alimenti (divieti oggettivi)⁶ o di consumare del cibo (digiuno) in particolari periodi dell'anno religioso (divieti temporali)⁷; i due divieti possono anche combinarsi tra di loro, nel caso di proibizioni relative al consumo di specifici alimenti in occasione di particolari periodi o festività, ma possono essere anche proposti in senso positivo nell'ipotesi in cui le RAR consistano in obblighi di consumo di specifici alimenti⁸. Nella seconda tipologia vanno collocate tutte le regole connesse all'uso rituale di cibo, una categoria quest'ultima nella quale confluiscono dettami religiosi i più vari⁹. La distinzione tra le due tipologie non è senza significato, poiché mentre le regole della prima sono generalmente collocabili tra le mere pratiche religiose, quelle della seconda, interessando gli aspetti rituali, possono essere oggetto di un distinto trattamento dell'ambito delle garanzie offerte dagli ordinamenti nazionali o sovranazionali all'esercizio del diritto di libertà religiosa.

A cavallo tra l'attività vera e propria di consumo e quella di produzione possiamo collocare quella di preparazione degli alimenti. La riconduzione di queste RAR nell'ambito della prima o alla seconda relazione è condizionata dalla dimensione della messa in opera di tali dettami che nascono come regole da riferire al singolo fedele, e quindi ragionevolmente collegate con il consumo, ma che nelle società industriali possono essere trasformate in veri propri disciplinari per la elaborazione di alimenti conformi alle RAR di una determinata fede (es. *kosher* o *halal*) e per ciò maggiormente vicine all'attività di produzione del cibo¹⁰.

⁶ Ad esempio il divieto di cibarsi di carne di maiale per i musulmani (L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, in *questo volume*, p. 63) o quello di mangiare la carne insieme al latte per gli ebrei (S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, in *questo volume*, p.87).

⁷ E' il caso del Ramadan, mese durante il quale la *Umma* (comunità dei fedeli islamici) è chiamata al digiuno (L. ASCANIO, *Le regole alimentari nel diritto musulmano*, cit., p. 63; L. ZAOUALI, *L'Islam a tavola. Dal medioevo ad oggi*, cit., p. 42 ss.) o della quaresima per i fedeli cattolici (M. SALANI, *A tavola con le religioni*, cit., p. 201 ss.; L. DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, cit., p. 47).

⁸ La tradizione ebraica prescrive "la preparazione di cibi prelibati per il giorno di *shabbàt*, accompagnata da una speciale apparecchiatura della tavola" (S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, cit., p. 87) o per la cena di *Pesah* (festa di Pasqua) l'uccisione di un agnello o di un capretto maschio, nato nell'anno, da arrostitire e mangiare la notte stessa (M. SALANI, *A tavola con le religioni*, cit., p. 139).

⁹ Come nel caso dell'utilizzo rituale del pane e del vino durante la celebrazione dell'eucaristia per i cattolici (M. SALANI, *Cristianesimo e cibo*, cit. p. 22 ss.).

¹⁰ S. DAZZETTI, *Le regole alimentari nella tradizione ebraica*, cit., p. 87) ricorda che "nella tradizione ebraica il termine *kasché* - o *koscher* secondo la pronuncia ashkenazita - sta a

Da questa precisazione ben si comprende la natura particolare della relazione con la produzione di alimenti: in essa vanno incluse le RAR funzionali al consumo, che però assumono una peculiare caratterizzazione nel momento in cui vengono proiettate nel quadro di vere e proprie attività industriali finalizzate alla preparazione di cibo conforme alle prescrizioni di uno specifico credo. Tra tali regole possiamo trovare quelle relative alla macellazione rituale o all'allevamento di determinati animali, ma anche quelle relative al divieto di produzione e/o allevamento¹¹.

Per finire un'ultima relazione può essere ipotizzata rispetto all'attività di distribuzione e commercializzazione di cibo conforme a RAR. Si tratta di un aspetto correlato alla produzione industriale degli alimenti che interessa non tanto RAR ad hoc, quanto le disposizioni che consentono di certificare la conformità alle RAR attraverso l'eventuale utilizzo di veri e propri marchi¹².

La classificazione proposta mette in rilievo, tra l'altro, come gli attori coinvolti di volta in volta dalle RAR siano diversi: nella maggior parte dei casi (consumo) si tratta dei singoli fedeli, in altre ipotesi (produzione) anche di soggetti coinvolti nelle attività di preparazione, in altre ancora le RAR paiono addirittura indirizzarsi implicitamente alle autorità civili (distribuzione).

Tutte queste disposizioni, inoltre, possono essere incluse in quella peculiare classe di norme religiose la cui applicazione non si limita ad operare nel foro interno, ma propone sconfinamenti dalla mera sfera spirituale in ambiti prettamente temporali, con la conseguente necessità di confrontarsi con le disposizioni che gli ordinamenti civili di volta in volta

indicare l'idoneità del cibo a essere consumato o la conformità della sua preparazione a determinate regole alimentari, l'insieme delle quali convenzionalmente si suole definire *kascherùt*".

¹¹ Alla macellazione rituale è dedicata l'intera seconda parte di questo volume. Sul tema oltre agli scritti in essa proposti vedi anche P. LERNER E A. M. RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (shechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, Padova, Edizioni CEDAM, 2010.

¹² Il 9 marzo 2010 si è costituita a Brussels la *European Association of Halal Certifiers (AHC-EUROPE)* che raccoglie le associazioni di certificazione Halal di Belgio, Bosnia, Francia, Germania, Spagna, Olanda, Turchia e Regno Unito: in proposito vedi la news di OLIR.it (<http://www.olir.it/news.php?notizia=2680>). Sulla questione dei marchi: P. LOJACONO, *Sui marchi "religiosi": traendo spunto dagli Accordi spagnoli con ebrei e islamici*, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Rubettino, Soveria Mannelli, 1998, p. 913 ss.; F. LEONINI, *La certificazione del rispetto delle regole alimentari confessionali: norme statuali e libertà religiosa*, in questo volume, p. 143 ss.

coinvolti dettano per la tutela della libertà religiosa e per regolare le relazioni con le confessioni religiose. Questi due ultimi aspetti, come ben si può comprendere, condizionano in maniera determinante la “vita secolare” delle regole alimentari religiose: basti notare il diverso significato che esse possono assumere in una società del tutto identificata con una singola confessione religiosa rispetto a quello prospettabile in una dai forti tratti separatistici se non antireligiosi. Nella prima ipotesi esse potranno giungere a fare parte integrante dell’ordinamento giuridico vigente e potrebbero essere anche assistite da un vero e proprio apparato sanzionatorio con possibili imposizioni e divieti rispetto alle regole alimentari delle altre credenze religiose. Viceversa, in una società caratterizzata da una distinzione degli ordini religioso e civile queste regole potrebbero essere ritenute lecite, ma senza alcun carattere di giuridicità per lo Stato, o addirittura illecite.

All’interno di questi due estremi possiamo collocare la gran parte dei sistemi giuridici democratici, che approcciano il tema nel quadro della più generale questione della garanzia dell’esercizio del diritto di libertà religiosa e del ruolo da riconoscere alle norme confessionali, tenendo conto che il rispetto di queste ultime, relativamente all’alimentazione, non è sempre agevole per il cittadino-fedele, specie nei casi in cui i dettami religiosi sono di non facile adeguamento¹³ o addirittura in contrasto con

¹³ Negli scorsi anni il rifiuto da parte di alcuni calciatori di fede islamica tesserati per formazioni calcistiche militanti nella *BundesLiga* tedesca di scendere in campo nelle partite disputate nel mese di Ramadan aveva generato numerose vertenze contrattuali. Per risolvere questi casi il Consiglio centrale dei musulmani in Germania (*Zentralrat der Muslime in Deutschland - ZMD*) e le principali organizzazioni del calcio professionistico tedesco, il 28 luglio 2010 hanno raggiunto un accordo che consente ai calciatori professionisti musulmani di rompere il digiuno prescritto nel mese di Ramadan. Ciò è stato possibile grazie ad una apposita fatwa emessa dal Consiglio centrale dei musulmani in Germania, su parere dell’Istituto Teologico egiziano Al-Azhar de il Cairo. Secondo i teologi egiziani nel caso in cui sussista un contratto di lavoro tra giocatore e club calcistico che sia l’unica fonte di reddito del calciatore (quindi il responso non è valido per i calciatori dilettanti), essendo richiesta una particolare performance fisica che potrebbe essere condizionata in maniera negativa dall’obbligo religioso, durante le partite giocate nel mese di Ramadan è consentito al fedele musulmano rompere il digiuno (cfr. news di OLIR.it, <http://www.olir.it/news.php?notizia=2708>). Dello stesso avviso non si sono dimostrati i dirigenti del famoso Football Club di Teheran Steel Azin, che il 15 agosto 2010 hanno licenziato il calciatore Ali Karimi, soprannominato il "Maradona d'Asia", come dichiarato dalla società, "for being disobedient and not fasting during Ramadan" (cfr. news di OLIR.it, <http://www.olir.it/news.php?notizia=2714>).

disposizioni statuali, o quando il loro adempimento richiede un intervento positivo e/o oneroso da parte dello Stato o di altri soggetti privati terzi¹⁴.

3. L'impatto delle prescrizioni alimentari di origine religiosa sulle società civili.

L'impatto e il significato delle *regole alimentari religiose* all'esterno delle singole comunità religiose sono dunque fortemente condizionati sia dal sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose nelle singole società in cui esse sono poste in atto, sia dal livello di libertà religiosa che in tale ordinamento giuridico viene concretamente garantito, e per finire anche dall'accettazione e dal rispetto di esse da parte del fedele.

Ma un ulteriore elemento da tenere nella dovuta considerazione è senza dubbio legato alle situazioni contingenti relative alla presenza di comunità religiose più o meno ampie e radicate nel tempo e sul territorio nelle diverse società esaminate, prima fra tutte quella italiana. Qui il passaggio, negli ultimi due decenni, da un contesto di confessionismo di diritto o di fatto, con presenza ridotta di altre confessioni religiose numericamente non determinanti, ad una società multi-religiosa caratterizzata dalla comparsa di alcune realtà problematiche come quella islamica, ha modificato di molto l'atteggiamento della società civile e dell'ordinamento giuridico circa la risposta da dare alle nuove richieste in tema di tutela dell'esercizio della libertà religiosa¹⁵. E proprio la questione delle regole alimentari religiose può essere utilizzata come elemento determinante per verificarne i passaggi e le modifiche.

¹⁴ Come in tutte le ipotesi in cui i fedeli sono obbligati all'interno di istituzioni chiuse (istituti di prevenzione e di pena, ospedali e case di cura, caserme) o condizionati dagli orari di lavoro o di frequenza scolastica. In tutte queste ipotesi nelle quali la fornitura del cibo è frequentemente predisposta dagli organismi di gestione di tali istituti, ben si comprende come in assenza di una partecipazione propositiva dei gestori del servizio mensa o di fornitura dei pasti, sarà difficile il rispetto di tutte le RAR. Per una sensibilizzazione in tal senso si è espresso il Comitato Nazionale per la Bioetica con il parere *Alimentazione differenziata ed interculturalità* del 7 marzo 2006 (si può leggere in OLIR.it, <http://www.olir.it/documenti/?documento=5460>) sul cui contenuto si avrà modo di tornare più avanti.

¹⁵ V. CESAREO, R. CIPRIANI, F. GARELLI, C. LANZETTI, G. ROVATI, *La religiosità in Italia*, Milano, Mondadori, 1995; S. ALLIEVI, G. GUZZARDI, C. PRANDI, F. GARELLI, G. GUIZZARDI, E. PACE (a cura di), *Un singolare pluralismo. Indagine sul pluralismo morale e religioso degli italiani*, Bologna, Il Mulino, 2003; F. GARELLI, *L'Italia cattolica nell'epoca del pluralismo*, Bologna, Il Mulino, 2006.

Due esempi credo possano essere emblematici. La legislazione regionale in tema di immigrazione, che tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta tentò di governare l'avvio di un movimento migratorio verso l'Italia e l'Europa che diventerà via via sempre più imponente, puntava contemporaneamente sull'integrazione e sul mantenimento delle proprie radici culturali¹⁶, con la predisposizione di programmi ed azioni che in questo senso non mancavano di prevedere, ad esempio, la presenza di veri e propri menù multietnici (caratterizzati dal rispetto delle regole alimentari religiose) nelle mense scolastiche a gestione locale¹⁷; mentre poca attenzione era stata data fino ad allora dalla macellazione rituale ebraica. Entrambe le questioni sono oggi invece oggetto di polemica, non tanto e non solo per le intrinseche problematiche da esse proposte rispetto alle regole generali dettate in questi due settori, ma per la percezione che buona parte della società ha rispetto alla presenza sul territorio italiano di una comunità islamica sempre più numericamente significativa e che, come spesso accade, attribuisce all'elemento alimentare religioso un significato che tende a travalicare l'originario significato per trasformarsi in un elemento determinante per la riaffermazione della propria identità culturale.

Partendo da queste considerazioni è possibile notare come l'assenza di strumenti tesi a facilitare l'adeguamento da parte dei fedeli alle proprie regole alimentari religiose possa trasformarsi in una delle sempre più numerose occasioni di discriminazione che le società odierne finiscono col proporre come risposta all'incapacità di governare la presenza sul proprio territorio di popoli, etnie e religioni diverse. Ciò non di meno un generico e generale accoglimento di ogni possibile regola alimentare invocata in nome della aderenza ad un particolare credo finirebbe per contraddire in molti casi il rispetto dello stesso principio di tutela della libertà religiosa, ipotizzando una frammentazione giuridica con l'affermazione di statuti personali non in linea con gli assetti propri di una società democratica.

¹⁶ In proposito A.G. CHIZZONITI – D. MILANI, *Immigrazione, diritto regionale e libertà religiosa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2004, p. 430 ss.

¹⁷ Un esempio di tale approccio viene ricordato da L. MENTASTI – C. OTTAVIANO, *Cento cieli in classe. Pratiche, segni e simboli religiosi nella scuola multiculturale*, Milano, Edizioni Unicopli, 2008, p. 163 relativamente alla predisposizione nelle scuole bresciane di menù speciali etnico-religiosi.

4. Libertà religiosa e relazioni dello Stato con le confessioni religiose nell'ordinamento italiano: una rapida sintesi.

Per linee essenziali, è utile tracciare il quadro costituzionale italiano al cui interno collocare le RAR e i loro eventuali risvolti nell'ordinamento statale. Le norme costituzionali sulle quali si struttura il diritto ecclesiastico italiano nel loro interagire sviluppano un sistema di principi tra i quali annoverare il principio di distinzione degli ordini e di autonomia confessionale, quello pattizio, il principio d'uguaglianza e per finire quello di tutela della libertà religiosa.

Quest'ultimo, come enunciato nell'art. 19 della Costituzione e nei numerosi atti internazionali sui diritti fondamentali sottoscritti dall'Italia¹⁸, tutela l'esercizio del diritto di libertà religiosa tanto in forma individuale che associata attraverso la garanzia di una serie di facoltà tra le quali va senz'altro inserita quella di porre in essere quelle pratiche religiose che consentono di adeguare i propri comportamenti alle regole e ai principi professati dal credo di appartenenza. La stessa norma costituzionale prevede alcune restrizioni, a dire il vero decisamente circoscritte, sottoponendo l'esercizio del diritto di libertà religiosa al solo limite dei riti contrari al buon costume¹⁹; ben più incisivi sono ad esempio i limiti stabiliti dall'art. 9 della CEDU che al secondo comma prevede come possibili restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo "quelle che sono stabilite dalla legge e costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la pubblica sicurezza, la protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà

¹⁸ Prima fra tutte la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU) il cui art. 9 garantisce la libertà di pensiero, coscienza e religione; la libertà religiosa è sancita anche, tra gli altri, dalla Dichiarazione universale ONU sui Diritti dell'Uomo (art. 18), dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (art. 18). Per una rassegna degli atti internazionali in materia di libertà religiosa si v. il codice curato da M. SCALABRINO, *International Code on Religious Freedom*, Leuven, Peeters, 2003.

¹⁹ Come noto, l'art. 19 Cost. stabilisce che tutti hanno il diritto di professare liberamente il proprio credo, in forma individuale o associata, e di esercitare il culto in pubblico e in privato, "purché non si tratti di riti contrari al buon costume". Con questa formulazione il costituente ha voluto offrire una garanzia estremamente ampia a tale diritto, espungendo dal testo dell'art. 19 qualsiasi residuo della legislazione dell'epoca fascista (che prevedeva, all'art. 1 della legge n. 1159 del 1929, oltre al limite del buon costume, quello dell'ordine pubblico e la possibilità di operare una verifica dei principi confessionali rispetto a tali limiti): sulla questione mi permetto di rinviare a A.G. CHIZZONITI, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, in AA.VV., *Religione e religioni: prospettive di tutela, tutela delle libertà*, a cura di G. DE FRANCESCO, C. PIEMONTESE E E. VENAFRO, Torino, Giappichelli, , 2007, p. 34 ss.

altri”²⁰. Al di là delle possibili interpretazioni di tali norme, tanto nel primo quanto nel secondo caso non vi è alcun dubbio che un bilanciamento di interessi debba comunque essere fatto nell’ipotesi in cui la tutela del diritto di libertà religiosa collida con altro diritto costituzionalmente assistito dalla medesima garanzia²¹. La norma costituzionale italiana, per se sola, offre una tipica garanzia negativa che proiettata sul tema delle RAR, e nei limiti di cui si è detto, predispone una tutela da ogni intervento (pubblico o privato) che impedisca all’individuo di adeguare la propria dieta alimentare a quanto stabilito in proposito dalla propria confessione religiosa.

L’altro principio, complementare ed opposto al precedente, è quello di uguaglianza statuito in via generale dall’art. 3 Cost. in una duplice declinazione: quella negativa del 1° comma, che garantisce sia ai singoli che ai gruppi pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione tra l’altro di razza e religione (uguaglianza formale)²² e quella positiva del 2° comma, con il quale la Repubblica si è impegnata a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (uguaglianza sostanziale)²³. Il tema dell’uguaglianza ha avuto negli ultimi anni uno sviluppo importante grazie all’attenzione dell’Unione europea rispetto alle discriminazioni²⁴, così che ai sensi dell’art.

²⁰ La tutela dell’ordine pubblico, della salute, della morale pubblica e dei diritti altrui funge da criterio guida per il bilanciamento degli interessi in gioco operato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ogniqualvolta un individuo lamenta una violazione della propria libertà religiosa da parte di una norma statale. È da sottolineare che i limiti previsti dall’art. 9, 2° comma della CEDU riguardano solo ed esclusivamente la dimensione esterna del diritto di libertà religiosa (la libertà di manifestare il credo) e non quella interna, sancita, senza alcuna restrizione dal comma 1 del medesimo art. 9. In tema, per tutti, F. MARGIOTTA BROGLIO, *La protezione internazionale della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo*, Milano, Giuffrè, 1967, spec. p. 49 ss.; C. MORVIDUCCI, *La protezione della libertà religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa*, in S. FERRARI, T. SCOVAZZI (a cura di), *La tutela della libertà di religione. Ordinamento internazionale e normative confessionali*, Padova, Cedam, 1988, p. 43 ss.

²¹ Cfr. A.G. CHIZZONITI, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, cit., p. 38 ss.

²² In proposito nella manualistica; E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, ed. 2010, p. 33 ss.; N. COLAIANNI, *Eguaglianza, non discriminazione, ragionevolezza*, in R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Internazionali, 2006, p. 59 ss.

²³ Cfr. C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*², Bologna, Il Mulino, 1996, p. 204 ss.

²⁴ In particolare occorre ricordare le due direttive approvate nel 2000, la n. 2000/43/CE del 29 giugno 2000 e la n. 2000/78/CE del 27 novembre 2000, recepite in Italia rispettivamente con D. Lgs. n. 215 e n. 216 del 2003. La discriminazione religiosa è esplicitamente presa in

2 del D.Lgs. n. 216 del 2003 “per principio di parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della religione, delle convinzioni personali, degli handicap, dell’età o dell’orientamento sessuale”. La stessa norma distingue poi tra discriminazione diretta o indiretta, rispettivamente definite: “a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per handicap, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di handicap, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone”.

Quanto alla possibile connessione tra gli articoli 3, 2° comma e 19 della Costituzione, non potendosi dubitare dell’apporto della dimensione religiosa allo sviluppo della personalità umana, ricorrere all’applicazione del principio di uguaglianza sostanziale anche alla tutela del diritto di libertà religiosa è del tutto ragionevole. Meno facile è però la scelta delle modalità cui ricorrere per la messa in opera di questa forma di tutela positiva, perché gli interventi di volta in volta necessari potrebbero essere interpretati come forme di discriminazione che si potrebbero definire “alla rovescia”²⁵. Ogni

considerazione dalla direttiva 2000/78, relativa alle pari opportunità nell’ambito del lavoro; sono vietate sia la discriminazione diretta (che si verifica quando una persona viene trattata meno favorevolmente di quanto lo sarebbe in una situazione analoga e ciò in ragione della sua appartenenza ad una diversa razza, etnia, religione, etc...), sia quella indiretta (che si verifica quando norme o criteri formalmente “neutri” svantaggiano oggettivamente una certa categoria di persone caratterizzate dall’appartenenza etnica o religiosa, etc.). L’elaborazione delle definizioni di discriminazione, contenute nell’art. 2 di entrambe le direttive, ha consentito l’ingresso anche nel nostro ordinamento di strumenti concettuali utili per affrontare il tema delle disuguaglianze, anche in materia di religione e credenza. Sul tema cfr., tra i molti: N. FIORITA, *Le direttive comunitarie in tema di lotta alla discriminazione, la loro tempestiva attuazione e l’eterogenesi dei fini*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2004, n. 2, pp. 361 ss.; P. CHIECO, *Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione*, in *Riv. It. Dir. Lavoro*, 2002, 1, pp. 75 ss.; J. PASQUALI CERIOLI, *Il divieto di discriminazione religiosa sul luogo di lavoro: riflessioni critiche*, in *Quaderni diritto e politica eccl.*, 2005, pp. 93; L. VICKERS, *Religion and Belief discrimination in Employment*, European Commission, Luxembourg 2007.

²⁵ Senza entrare nel merito della discussione sviluppatasi nell’ambito del diritto comunitario circa le “discriminazioni alla rovescia” propriamente dette, è da sottolineare come questo concetto sia stato spesso utilizzato per indicare un risultato discriminatorio generato da

qualvolta poi il fruitore diretto dell'intervento di rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana fosse una confessione religiosa, si potrebbe incorrere anche in violazioni dell'art. 8, 1° comma della Costituzione, norma che garantisce una uguale misura di libertà davanti alla legge a tutte le confessioni e che però deve essere correttamente interpretata nel senso di garantire per ciascuna di esse la propria diversità, purché questo trattamento differente non risulti irragionevole²⁶. Ad esempio, un intervento che favorisse il rispetto delle RAR da parte dei fedeli costretti nelle cosiddette istituzioni chiuse (caserme, penitenziari o luoghi di cura) o relativamente alle mense scolastiche o aziendali, dovrebbe essere considerato funzionale al potenziamento del diritto di libertà religiosa.

Ma il rapporto tra uguaglianza sostanziale e libertà religiosa, decisivo per il tema che stiamo trattando, va comunque inquadrato nei limiti generati dalla presenza degli altri principi fondanti il diritto ecclesiastico italiano: quelli di distinzione degli ordini e di autonomia confessionale (artt. 7, 1° comma e 8, 2° comma) e quello pattizio (art. 7, 2° comma e 8, 3° comma).

misure di vantaggio: l'esempio classico è quello dello svantaggio subito dai lavoratori di sesso maschile a fronte di interventi di promozione del lavoro femminile. Simili interventi "preferenziali" (come potrebbero essere quelli in favore di una specifica religione o, in generale, le azioni positive *lato sensu* intese) sono solitamente ammessi e considerati compatibili con il diritto comunitario e con il quadro costituzionale italiano (in base all'art. 3, 2° comma Cost.), ma comunque da ritenersi una deroga al principio di uguaglianza formale e perciò da valutare con particolare attenzione, bilanciando da un lato le esigenze dei gruppi svantaggiati e dall'altro la parità dei soggetti non destinatari delle azioni positive. In generale sulle azioni positive cfr. M. CAIELLI, *Le azioni positive nel costituzionalismo contemporaneo*, Napoli, Jovene, 2008; S. COGLIEVINA, *Diritto antidiscriminatorio e interessi religiosi nell'Unione Europea, con particolare riguardo agli ordinamenti italiano, francese e britannico*, tesi di dottorato, Università Cattolica del Sacro Cuore, XXI ciclo, a.a. 2007/08, Milano, p. 73 ss., si può leggere all'indirizzo internet <http://hdl.handle.net/10280/442>.

²⁶ L'art. 8, 1° comma può essere considerato come norma centrale nell'assetto del modello costituzionale di diritto ecclesiastico attualmente in vigore, segnando il comune riferimento a "tutte le confessioni religiose", alle quali è riconosciuta una uguale misura di libertà. Questa è da intendersi nel senso della possibilità di previsioni di trattamenti differenziati – peraltro espressamente previsti dal successivo art. 8, 3° comma – che però trovino una loro causa nelle esigenze di tutela del pluralismo confessionale e nella effettiva diversità di esigenze delle confessioni religiose, e non nella volontà di creare posizioni di favore a vantaggio di una o più confessioni religiose. Sul tema E. VITALI - A. G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, cit., p. 40 ss.; G. CASUSCELLI - S. DOMIANELLO, voce *Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VIII, Torino, Utet, 1993, pp. 528 ss.; G. CASUSCELLI, *Uguaglianza e fattore religioso*, *ivi*, vol. XV, p. 428 ss.

Le disposizioni costituzionali a partire dalle quali la dottrina ha enunciato i relativi principi possono essere oggetto, e di fatto lo sono state nel tempo, di modalità interpretative le più varie²⁷: seguendo le indicazioni presenti nelle discussioni sviluppatesi al momento della loro elaborazione in seno all'Assemblea costituente²⁸; nel loro collocarsi nell'ordinamento costituzionale singolarmente o in un più ampio quadro di relazioni con le altre norme proposte dalla Carta costituzionale; nella loro evoluzione storica o per l'utilizzo fatto dalla Corte costituzionale, che ad esempio proprio attraverso una loro lettura sistematica è giunta ad enunciare la presenza nel nostro ordinamento giuridico del principio di laicità dello Stato²⁹. Notato come la genesi di queste disposizioni sia stata apertamente condizionata dalla situazione politica del momento storico in cui sono nate, a me pare possibile proporre una lettura che, senza snaturarne la formulazione né le intenzioni del legislatore costituzionale, sia funzionale alle attuali esigenze della società italiana.

Prima di questo passaggio è necessario tratteggiare sinteticamente, come già fatto per libertà religiosa ed uguaglianza, il significato da attribuire ai rimanenti principi, a partire da quello di distinzione degli ordini: con la sua enunciazione, pur se con parole diverse relativamente alla Chiesa cattolica e alle altre confessioni religiose, lo Stato ha dichiarato la propria incompetenza rispetto all'ordine spirituale, sottoposto alle regole di ciascun ordinamento religioso³⁰. Questo principio - peraltro successivamente

²⁷ Per una approfondita disamina dei vari percorsi interpretativi elaborati dall'entrata in vigore della Costituzione R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, cit., 2006 e gli scritti in esso contenuti.

²⁸ Sul dibattito in Assemblea costituente relativamente alle norme di interesse ecclesiasticistico ampiamente G. LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della Costituente*, Bologna, Il Mulino, 1990; vedi anche R. BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*², Torino, Giappichelli, 1998, p. 41 ss.

²⁹ Sulla sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale e in generale sulla strutturazione del principio supremo di laicità dello Stato cfr., tra i più recenti, N. COLAIANNI, *La fine del confessionismo e la laicità dello Stato (il ruolo della Corte costituzionale e della dottrina)*, in *Politica del diritto*, 1, 2009, p. 45 ss.; G. ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Napoli, Jovene, 2009; P. STEFANI, *La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Bari, Cacucci, 2007.

³⁰ Sulle varie interpretazioni dell'art. 7, 1° della Costituzione a partire dal dibattito sviluppatosi a riguardo in Assemblea costituente vedi C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*², cit., p.185 ss.; per la lettura integrata degli artt. 7, 1° comma e 8, 2° comma della Costituzione A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali nell'ordinamento giuridico italiano*, Milano, Vita e Pensiero, 2000, p. 117 ss.; più recentemente sul principio di distinzione

richiamato sia nell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense sottoscritto nel febbraio del 1984 con la Santa Sede (art. 1) che nelle intese fino ad ora sottoscritte con alcune confessioni religiose di minoranza ai sensi dell'art. 8, 3° comma della Costituzione³¹ - trova un suo primo naturale sviluppo nell'affermazione dell'autonomia confessionale, con la quale si riconosce il diritto di autorganizzazione delle confessioni religiose e si ribadisce l'illegittimità di ogni forma di intervento dello Stato nell'ordine spirituale, come naturalmente richiesto dal rispetto della distinzione degli ordini.

Ma il sistema italiano è anche fortemente caratterizzato dalla presenza del cosiddetto "principio pattizio"³² in base al quale le relazioni tra lo Stato e le confessioni religiose debbono svilupparsi "pattizamente" sulla base di accordi preventivi cui successivamente dare attuazione con forme normative appropriate (leggi di ratifica ed esecuzione per la Chiesa cattolica ex art. 7, 2° comma Cost. e leggi di approvazione per le altre confessioni ex art. 8, 3° comma Cost.). Si tratta di una scelta tutt'altro che in contraddizione con la distinzione degli ordini e con la dichiarazione da parte dello Stato della propria incompetenza in ambito religioso, motivata dalla ragionevole constatazione che un ordinamento statale che intende tutelare adeguatamente la libertà religiosa di "tutti gli individui" che vivono sul proprio territorio, non può bandire ogni possibile connessione con la dimensione religiosa e perciò, se non vuole mantenersi estraneo rispetto alle questioni religiose, deve sviluppare un sistema di collegamento con i soggetti ritenuti competenti in questo settore, ai quali ricorrere ogni qualvolta sia necessario un intervento che richieda un richiamo a contenuti strettamente spirituali. E se in molte situazioni è sufficiente presupporre o recepire definizioni e/o disposizioni confessionali, in molte altre questo sistema, pur utile e necessario, non appare sufficiente per una compiuta e

degli ordini J. PASQUALI CERIOLI, *L'indipendenza dello Stato e le confessioni religiose. Contributo allo studio del principio di distinzione degli ordini nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 2006.

³¹ In tutte le leggi di approvazione delle intese fino ad ora stipulate lo Stato espressamente prende atto dell'autonomia degli ordinamenti confessionali di volta in volta richiamati e della libera organizzazione e/o indipendenza delle varie confessioni religiose. Per una analisi delle formule adottate dalle singole intese A.G. CHIZZONITI, *Le certificazioni confessionali*, cit., p. ss.

³² Sul principio pattizio e sulle sue varie accezioni C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*², cit, p. 215 ss.; S. BERLINGÒ, voce *Fonti del diritto ecclesiastico*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. VI, Torino, UTET, 1991, p. 463 ss.; G. CASUSCELLI, *Le fonti (pattizie) del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte*, in R. BOTTA (a cura di), *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, cit., p. 39 ss.

funzionale regolamentazione di alcuni aspetti che toccano diritti ed interessi di fedeli e confessioni religiose. La previsione del principio pattizio, se originariamente motivata dalle condizioni storiche connesse alla situazione italiana dell'immediato dopoguerra e dalla tradizione concordataria italiana - da non rinnegare in un momento politicamente delicato per la futura Repubblica -, oggi può essere intesa come una coerente e fortunata intuizione per la regolamentazione delle relazioni dello Stato con le confessioni religiose, a condizione però di non voler esaurire in esso tutto l'impegno statale a favore della libertà religiosa. Si possono, infatti, ben ipotizzare interventi unilaterali soprattutto nell'ipotesi di applicazione del principio di uguaglianza sostanziale in ambito religioso, dove interventi privi del carattere della generalità e non destinati a coinvolgere tutti gli individui senza distinzione di religione, potrebbero essere intesi, come già accennato, quali forme di tutela privilegiata e perciò contrarie alla legalità costituzionale.

La questione più delicata, quindi, si incentra sulla scelta dei diversi tipi di intervento, pattizio o unilaterale. Senza voler rinnegare quanto fissato fino ad ora nella prassi sviluppatasi nella fase di revisione concordataria e di prima applicazione dell'art. 8, 3° comma della Costituzione con la stipula delle prime intese, rispetto alle così dette *res mixtae*, una revisione di tali principi potrebbe essere opportuna, se non necessaria, per il governo di una società multi-religiosa come appare quella italiana. Il tema delle RAR può essere utilizzato come un buon banco di prova in vista dell'individuazione di forme di intervento rispettose di tutti i principi fino ad ora richiamati e proprio per ciò anche di quello di laicità, che la Corte costituzionale ha voluto fondare proprio su questo insieme di principi³³.

5. Prescrizioni alimentari e tutela della libertà religiosa nell'ordinamento italiano.

Non sono molte le disposizioni normative del nostro ordinamento che negli ultimi decenni hanno toccato espressamente la questione delle RAR; le poche presenti, in gran parte collegate al tema della macellazione rituale, sono però un buon esempio della varietà tipica delle fonti del diritto ecclesiastico italiano, costituito sia da legislazione di origine pattizia, sia da interventi unilaterali e da altre forme di collaborazione con le confessioni

³³ Oltre agli autori ricordati alla nota 29 vedi anche L. DIOTALLEVI, *Una alternativa alla laicità*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2010.

religiose, sviluppate anche a livello decentrato. Non si può certamente parlare di un intervento organico, elaborato a partire da una chiara politica ecclesiastica sul tema; sono però presenti interessanti elementi tanto formali che sostanziali, che risultano utili non solo per una classica ricostruzione del quadro normativo, ma anche per un'analisi di compatibilità con l'insieme dei principi sintetizzati nel paragrafo precedente, a partire dalla quale si potranno eventualmente proporre modelli di intervento diversi, maggiormente funzionali all'attuale sviluppo della società italiana e conformi ai principi costituzionali. Prenderò in esame alcune disposizioni emblematiche di ciò che è stato fino ad ora l'approccio statale al tema delle RAR.

5.1. I primi interventi: le disposizioni sulla macellazione rituale.

Per l'analisi dettagliata di tutte le questioni relative alla macellazione rituale, come già per le RAR dei singoli ordinamenti confessionali, rimando agli specifici e dettagliati interventi proposti in questo volume³⁴. Un primo intervento sul tema è legato alla legge n. 439 del 1978 che in attuazione della direttiva (CEE) n. 74/577, sullo stordimento degli animali prima della macellazione, all'art. 4 disponeva potessero essere autorizzati "speciali metodi di macellazione, in osservanza di riti religiosi", previa autorizzazione "con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro dell'interno"³⁵. In attuazione di detto articolo l'anno successivo venne emanato congiuntamente dai due ministeri il Decreto 11 giugno 1980, *Autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico*, sui cui contenuti vale la pena soffermarsi³⁶. L'atto si dimostra di grande interesse già nella tradizionale iniziale elencazione delle motivazioni, nella quale, oltre ai necessari richiami normativi, viene fatto esplicito riferimento alle richieste delle organizzazioni confessionali

³⁴ Oltre ai contributi della II parte di questo volume, vedi anche le considerazioni di S. COGLIEVINA, *La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna*, in questo volume, p. 195, e gli autori richiamati alla nota 11.

³⁵ La norma venne poi abrogata dal d.lgs. 1 settembre 1998, n. 333 che attuava la successiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento: cfr. A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, in S. FERRARI (a cura di), *Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche*, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 217 e R. BOTTONI, *La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri: profili giuridici*, in questo volume, p. 275.

³⁶ In proposito A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, cit., p. 210-211.

interessate (l'Unione delle Comunità israelitiche italiane³⁷ ed il Centro islamico culturale d'Italia³⁸) delle quali viene indicata la natura giuridica civile, accomunata nella dizione di "enti morali" riconosciuti³⁹. Ma ancora più interessante è il richiamo successivo ad un'altra esigenza, di fatto estranea alla tutela degli interessi religiosi in gioco, con la quale si motiva l'emissione del decreto: "atteso altresì che da parte di paesi di religione islamica che non dispongono di sufficienti strutture ed impianti per la macellazione esistono richieste di importazione dall'Italia di carni bovine, ovine ed equine macellate nel territorio nazionale" e "considerato che detti paesi pongono come condizione inderogabile per importare le carni di cui sopra che la macellazione avvenga nel rispetto del rito islamico".

L'articolato che segue autorizza la macellazione senza preventivo stordimento eseguita secondo i riti ebraico ed islamico da parte delle rispettive comunità (art. 1), a condizione che essa venga effettuata "da personale qualificato che sia perfettamente a conoscenza ed addestrato nell'esecuzione dei rispettivi metodi rituali" (art. 2, 1° comma) e che l'operazione venga effettuata "mediante un coltello affilatissimo in modo che possano essere recisi con un unico taglio contemporaneamente l'esofago, la trachea ed i grossi vasi sanguigni del collo" (art. 2, 2° comma). Viene inoltre richiesta l'adozione "di tutte le precauzioni atte ad evitare il più possibile sofferenze ed ogni stato di eccitazione non necessario" (art. 3)⁴⁰. Infine l'art. 4 si occupa specificatamente della macellazione islamica anche "a fini di esportazione nei Paesi islamici" autorizzabile dal Ministero della sanità nei macelli riconosciuti idonei (art. 7 del d.p.r. 11 febbraio 1961 n. 264) su richiesta espressa dei titolari di detti macelli previo sopralluogo

³⁷ Espressamente si ricorda che con nota n. 21 novembre 1979 prot. N. 1834/50 indirizzata al Ministero dell'Interno l'Unione ha richiesto che ai sensi della legge n. 439 sia data autorizzazione alle Comunità israelitiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito ebraico.

³⁸ Anche in questo caso viene specificato che con nota prot. 340/79.AA del 30 novembre 1979 il Centro islamico culturale d'Italia ha richiesto che sia data autorizzazione alle Comunità islamiche italiane di procedere alla macellazione degli animali secondo le modalità del rito islamico.

³⁹ La prima con i regi decreti 30 ottobre 1930. n. 1731 e 24 settembre 1931, n. 1279, il secondo con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1974, n. 712: a riguardo A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, cit., p. 210.

⁴⁰ L'art. 3 precisa che: "a tal fine gli animali debbono essere introdotti nella sala di macellazione solo quando tutti i preparativi siano stati completati. Il contenimento, la preparazione e la iugulazione dei medesimi debbono essere eseguiti senza alcun indugio".

ed accertata la sussistenza delle condizioni affinché “gli animali vengano macellati in conformità delle disposizioni di cui agli articoli n. 2 e 3”.

Alcune osservazioni. Correttamente il Decreto del 1980 ricorre ad una presupposizione implicita delle RAR, con ciò ribadendo, ove ce ne fosse stato bisogno, che l'incompetenza dello Stato nell'ordine spirituale impedisce un intervento diretto sul tema, anche nell'ipotesi in cui la normativa sia correlata a questioni strettamente temporali quali l'esportazione di carne in paesi islamici. I Ministeri interessati operano, inoltre, su iniziativa di organismi confessionali che possiedono, con le dovute distinzioni, un riconoscimento civile tale da farli ritenere rappresentanti degli interessi religiosi in gioco, compresi quelli dell'ancora esigua “comunità islamica”⁴¹. Sono già presenti ed esplicitati, anche se in forma ridotta, i possibili contrasti che alcune RAR possono proporre rispetto alla tutela del benessere degli animali e la conseguente esigenza di ricercare forme di temperamento⁴². Infine non si può non notare il mancato richiamo esplicito, per lo meno nelle motivazioni iniziali, alla tutela del diritto di libertà religiosa, una assenza che, messa insieme al ruolo riconosciuto alle due organizzazioni confessionali, conferma un approccio al tema fortemente istituzionalizzato. D'altro canto il tenore del decreto, tutto incentrato, più che sul riconoscimento del diritto dei fedeli a poter rispettare le RAR, sulla regolamentazione di una specifica attività disciplinata da precetti confessionali, richiedeva il necessario coinvolgimento delle istituzioni religiose, i soli soggetti capaci di attestare il rispetto di tale regole. E in attesa della sottoscrizione delle prime intese con le confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, 3° comma della Costituzione, la partecipazione delle due confessioni alla predisposizione del decreto consentiva un aggiustamento dell'atto alle esigenze tanto del principio di distinzione degli ordini, quanto di quello pattizio (se non dal punto di vista formale, certamente da quello sostanziale).

Un'ultima notazione può essere fatta, infine, rispetto alla questione della mancata predisposizione di appositi marchi per certificare la conformità

⁴¹ A più di un decennio di distanza E. CAMASSA AUREA, *L'immigrazione proveniente dai Paesi islamici. Conflitti ipotizzabili e soluzioni possibili*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1996, p. 60, valuterà positivamente il decreto proprio per la sua capacità di andare incontro alle esigenze dei nuovi immigrati musulmani assicurando loro un'alimentazione in linea con le prescrizioni rituali islamiche.

⁴² V. G. VIGNOLI, *La protezione giuridica degli animali di interesse zootecnico (Legislazione italiana e Convenzioni internazionali)*, in «Rivista di diritto agrario», 1986, I, p. 761.

confessionale della carne sottoposta a macellazione rituale, scelta che potrebbe stupire, tenendo conto delle parziali motivazioni anche commerciali che il decreto del 1980 non nasconde⁴³. Certo, appaiono decisamente lontani i contrasti con i quali la società italiana è oramai abituata a confrontarsi, generati dalla massiccia presenza islamica legata ai forti flussi migratori degli ultimi anni, contrasti che toccano ovviamente anche le questioni alimentari⁴⁴.

5.2. La legislazione pattizia.

La stipula delle prime intese con alcune confessioni religiose ai sensi dell'art. 8, 3° comma della Costituzione, a diversi decenni dall'entrata in vigore della Costituzione, non propone molte novità nell'ambito dell'alimentazione⁴⁵. L'unica eccezione è presente nell'intesa sottoscritta con le Comunità israelitiche, approvata con legge n. 101 del 1989⁴⁶. Al suo interno sono due le norme che toccano il tema delle RAR: l'art. 6, 2° comma ribadisce che “la macellazione eseguita secondo il rito ebraico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione ebraiche” e il successivo art. 7, dopo aver affermato al 1° comma che “l'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto”, al 2° comma garantisce “agli ebrei che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 il diritto di osservare, a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità

⁴³ Osserva in proposito A. ROCCELLA (*Macellazione e alimentazione*, cit., p. 211, nota 27) come tale forma di macellazione, anche alla luce della Circolare del Ministero della Sanità n. 78 dell'11 ottobre 1984, “questa specifica possibilità di autorizzare la macellazione secondo il rito islamico era volta soltanto a favorire le esportazioni e quindi corrispondeva a un interesse puramente produttivo e commerciale, non a esigenze di protezione delle pratiche religiose interne al paese”.

⁴⁴ In proposito A.G. CHIZZONITI, *Multiculturalismo, libertà religiosa e norme penali*, cit., 32 ss.; A. FERRARI (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Bologna, Il Mulino, 2008.

⁴⁵ In proposito G. LONG, *Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato*, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 83 ss.;

⁴⁶ In proposito S. DAZZETTI, *L'autonomia delle Comunità ebraiche italiane nel novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 151, ss.

competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano”⁴⁷.

La conferma del decreto ministeriale 11 giugno 1980 ha un suo significato giuridico forte per più di una ragione. Anzitutto la sua collocazione in un articolo rubricato “prescrizioni religiose”⁴⁸ conferma il significato che la macellazione rituale possiede per l’ebraismo italiano, come elemento caratterizzante che, necessitando per la sua operatività un intervento legislativo e stante la sua natura strettamente religiosa, deve essere oggetto di normativa pattizia⁴⁹. Rafforza inoltre l’impegno da parte dello Stato a garantire questa forma di macellazione “in conformità alla legge ed alle tradizioni ebraiche” ora riprodotto a livello pattizio e perciò assistito dalla garanzia costituzionale propria delle leggi di approvazione delle intese⁵⁰: se ciò non giunge a condizionare lo stesso decreto ministeriale del 1980, certamente inibisce ogni modifica dello stesso che non risulti in linea con il contenuto dell’art. 6, 2° comma della legge 101 del 1989. Lo stesso non può dirsi per la macellazione islamica che, proprio perché fino ad ora non oggetto di intesa, pur nel necessario rispetto delle indicazioni religiose che la regolano, potrebbe essere comunque oggetto di interventi normativi tesi a modificarne gli assetti civilistici o addirittura a vietarne la pratica.

Una garanzia assoluta non credo possa essere considerata quella stabilita dal già ricordato d.lgs. 1 settembre 1998, n. 333, *Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o*

⁴⁷ Le norme sono a dire il vero oggetto di pochi cenni nei primi commenti all’Intesa: cfr. R. BOTTA, *L’intesa con gli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1987, p. 115; V. PARLATO, *Le intese con le confessioni acattoliche. I contenuti*, Torino, Giappichelli, 1996, pp. 54-55; G. FUBINI, *Prime considerazioni sull’ ‘Intesa ebraica’*, in *Il diritto ecclesiastico*, n. 1, 1988, p. 135 ss.; A. ROCCELLA (*Macellazione e alimentazione*, cit., p. 215, nota 37) giustifica questo scarso interesse in ragione della assenza di novità proposte in questo tema dall’Intesa che si limita infatti a confermare quanto già stabilito dal d.m. 11 giugno 1980.

⁴⁸ Le leggi di approvazione delle intese non hanno rispettato l’originale numerazione ed in alcuni casi non hanno neppure riproposto le rubriche apposte ai singoli articoli. Ciò vale anche per l’Intesa con le Comunità israelitiche italiane il cui art. 5 (Prescrizioni religiose) è stato riprodotto nella legge di approvazione (n. 101 del 1989) come art. 6 (senza rubrica).

⁴⁹ S. DAZZETTI, *L’autonomia delle Comunità ebraiche italiane*, cit., p. 222, sottolinea come simili disposizioni, insieme a quelle relative alla sepoltura ebraica (art. 16) o alle esequie dei militari deceduti in servizio (art. 8, 4° comma) rafforzano la “dimensione culturale” ebraica che ora, grazie anche a queste disposizioni acquista visibilità e rilievo anche nell’ordinamento statale.

⁵⁰ Cfr. A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, cit., p. 215.

*l'abbattimento*⁵¹, che si limita a fissare alcuni criteri da rispettare in caso di macellazione rituale. Anzitutto prevede che “per le macellazioni secondo determinati riti religiosi, l’autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i rispettivi riti religiosi è l’autorità religiosa per conto della quale sono effettuate le macellazioni”, mentre la responsabilità per le altre indicazioni presenti nel decreto rimane in capo al veterinario ufficiale (art. 2, 1° comma lett. h); si ribadisce così la distinzione di competenze religiose e civili. I titolari di stabilimenti di macellazione presso i quali si intende macellare secondo determinati riti religiosi, ai sensi dell’art. 2, 2° comma, devono “comunicare all’autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della sanità, di essere in possesso dei requisiti prescritti”. Per finire l’art. 5, 2° comma esenta dal previo stordimento o abbattimento istantaneo in caso di “macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi”. In nessun caso, quindi, viene specificato un obbligo a consentire tale forma di macellazione, la cui possibile messa in atto rimane quindi legata rispettivamente a quanto stabilito dal Decreto 11 giugno 1980 per la macellazione islamica e all’art. 6 della legge n. 101 del 1989 per quella ebraica: due disposizioni di evidente diversa tenuta.

Ma la vera novità proposta dall’intesa con le Comunità israelitiche relativamente alle RAR è senz’altro la previsione del diritto per i propri aderenti che si trovino costretti a permanere in una delle cosiddette istituzioni chiuse di poter rispettare, su loro richiesta e con l’assistenza della Comunità competente, le prescrizioni ebraiche in materia alimentare, senza oneri per le istituzioni nelle quali essi si trovano. La norma pattizia, pur nella sua limitata portata soggettiva e nella sua non immediata operatività⁵², pone in luce l’esigenza di un allargamento dello spazio di garanzia che deve offrire il diritto di libertà religiosa in una società multi-religiosa includendo tra le facoltà garantite anche quella di poter adeguare il proprio regime alimentare alle RAR della confessione di appartenenza. E ciò nel duplice aspetto di non essere posto nell’alternativa di potersi cibare solo violando le proprie credenze religiose e del possibile intervento di tipo positivo da parte dello Stato per far sì che tale situazione non si presenti (*ex artt. 19 e 3, 2° comma Cost.*).

⁵¹ Sui contenuti del d.lg. n. 333/1998 A. ROCCELLA, *Macellazione e alimentazione*, cit., pp. 217-218.

⁵² La sua applicazione necessita infatti della collaborazione di più di un soggetto civile e confessionale.

5.3. Le garanzie nelle strutture obbligatorie e nei luoghi di studio e di lavoro.

Se l'approccio alle RAR da parte dell'ordinamento della confessione religiosa di maggioranza, la Chiesa cattolica, orientato soprattutto a privilegiare le forme di astinenza⁵³, ha forse causato una certa sottovalutazione del tema da parte del legislatore italiano, l'avvio della stagione delle intese e le modifiche nell'assetto sociale italiano dal punto di vista religioso, generato dall'inaspettato aumento dei flussi migratori, hanno proposto all'attenzione questo classico tema proprio delle società multi-religiose⁵⁴.

Un chiaro esempio di questa nuova sensibilità è dato dal d.p.r. 30 giugno 2000 n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", il cui art. 11 (Vitto giornaliero) al 4° comma dispone che la formulazione delle tabelle vittuarie approvate con decreto ministeriale "deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose"⁵⁵.

A conferma di questa tendenza il d.p.r. 13 maggio 2005, *Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e*

⁵³ Cfr. L. DE GREGORIO, *Alimentazione e religione: la prospettiva cristiano-cattolica*, cit., p. 47.

⁵⁴ Cfr. A. GIANFREDA, *La tutela delle prescrizioni alimentari religiose nella normativa del Regno Unito*, in questo volume, p. 157; S. COGLIEVINA, *La tutela delle diversità alimentari religiose in Spagna*, in questo volume, p. 195.

Relativamente agli Stati Uniti d'America vedi la sentenza 23 gennaio 2008 della Corte d'Appello dell'Arizona, *Shakur v. Schriro*, in OLIR.it, <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4523> e più in generale recentemente V. BARSOTTI – N. FIORITA, *Separatismo e laicità. Testo e materiali per un confronto tra Stati Uniti e Italia in tema di rapporti stato/chiese*, Torino, Giappichelli, 2008.

⁵⁵ Una scelta confermata indirettamente dal Ministero della Giustizia con il Decreto ministeriale 12 dicembre 2006 n. 306, Regolamento recante: «Disciplina del trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte del Ministero della giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")», in OLIR.it, <http://www.olir.it/documenti/?documento=781>, nel cui Allegato 11 (Denominazione del trattamento. Nomina e rinnovo di esperti e di assistenti volontari presso i servizi minorili della giustizia e dell'amministrazione penitenziaria. Esercizio del diritto di culto da parte di soggetti ristretti negli istituti penali. Rapporti con enti di culto: nomina dei cappellani e provvedimenti relativi ai rapporti con altri culti religiosi) nella descrizione del trattamento espressamente afferma "Il Ministero provvede altresì ad assicurare l'esercizio del diritto di culto da parte dei detenuti appartenenti a confessioni religiose diverse, attraverso l'instaurazione di rapporti formali con altri Enti di culto; il Ministero garantisce inoltre il rispetto di regimi alimentari particolari derivanti da prescrizioni religiose".

degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, nell'allegato, al punto 2.18, dopo aver ricordato che, insieme a istruzione e lavoro, la religione fa parte degli elementi del trattamento interni al carcere, ribadisce che l'Ordinamento penitenziario "consente a tutti i detenuti la libertà di professare, di praticare e di istruirsi nella propria fede religiosa" e che a questo diritto corrisponde "un dovere dell'Amministrazione di predisporre gli strumenti per renderne operativo l'esercizio". Il documento si prende, inoltre, carico della complessa situazione relativa alle "religioni per le quali lo Stato Italiano non ha stipulato apposite convenzioni, come nel caso della religione islamica"⁵⁶ e per queste ipotesi stabilisce che ai detenuti appartenenti a dette confessioni venga riconosciuto il diritto alla pratica e alla professione della propria fede religiosa, specificando che "ai musulmani è garantito il diritto al vitto e il diritto di consumare i pasti dopo il tramonto nel periodo del Ramadan"⁵⁷. La specificazione, pur facendosi carico di un concreto problema legato all'alta presenza di detenuti di fede islamica nelle strutture carcerarie italiane, denuncia un approccio al tema di tipo emergenziale, non cogliendo fino in fondo le implicazioni indirette che simili affermazioni possono comportare, prima tra tutte quella di una possibile lettura della stessa come una forma di discriminazione alla rovescia. Peraltro, lo stesso Documento programmatico al punto successivo (n. 2.19), passando ad occuparsi della "Problematiche della giustizia minorile riguardo agli stranieri", nell'ambito del "riconoscimento dei diritti fondamentali" afferma che "in merito al diritto a manifestare la libertà religiosa, così come sancito dall'art. 19 della Costituzione ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 58 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 (in particolare commi 5 e 6), all'interno degli Istituti Penali per Minorenni, è assicurata l'assistenza religiosa anche per i minorenni di religione non cristiano-cattolica"⁵⁸, specificando inoltre che "per quanto riguarda i precetti legati all'alimentazione, nelle tabelle vittuarie da adottare

⁵⁶ La scelta di ricorrere all'espressione "convenzioni" non è felice perché potrebbe indurre in dubbio sul concreto significato da attribuire a tale termine, anche se quanto affermato sempre dall'Allegato nel periodo che precede la frase interessata ("In ogni Istituto è presente un cappellano ed è ammesso, su richiesta dei detenuti, l'ingresso di Ministri di culto diverso da quello cattolico, inclusi in un elenco formato sulla base di intese tra il Ministro dell'interno e le rappresentanze delle varie religioni") induce a ritenere che si tratti di un improprio sinonimo di "intesa".

⁵⁷ Sempre per i musulmani è stabilito che saranno "allestite ove possibile apposite sale per la preghiera islamica".

⁵⁸ Anche in questo caso da biasimare l'infelice espressione; molto più opportuna sarebbe stato un generale richiamo al diritto di tutti i minori senza alcuna distinzione rispetto al credo d'appartenenza.

negli Istituti Penali per Minorenni, elaborate dall'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, sono previste delle specifiche variazioni di menù, per rispondere alle prescrizioni alimentari legate all'appartenenza religiosa dell'utenza detenuta". Anche se con una formulazione tentennante – derivante dall'inciso precedente – la scelta di una enunciazione di tipo generale è senz'altro da apprezzare, a maggior ragione perché legata ad un richiamo espresso all'art. 19 della Costituzione; un richiamo che a me pare giustifichi ampiamente una estensione di tale garanzia anche agli ultradiciottenni, non potendosi leggere in nessuna parte della nostra Costituzione un plus di garanzia nell'esercizio del diritto di libertà religiosa a favore dei minori.

Un passo verso una migliore comprensione del tema è stato compiuto dal Comitato nazionale per la bioetica con il parere "*Alimentazione differenziata e interculturalità. Orientamenti bioetici*" del 27 marzo 2006⁵⁹. Il documento correttamente pone il problema della necessità di riconoscere tutela alle "diversità alimentari connesse alle origini etniche e alle convinzioni religiose o filosofiche", ricordando, però, che non tutte le "diversità alimentari" possono essere prese in considerazione, dovendosi accordare una garanzia solo "nel caso delle prescrizioni alimentari fondate su concezioni religiose o filosofiche in cui si manifesta l'adesione personale e profonda ad una visione della vita e del mondo". Un supporto a questa concezione viene proposto nel nostro ordinamento da quanto stabilito in tema di libertà di coscienza e di religione, che secondo il Comitato nazionale già "fornisce una prima indicazione in negativo, perché vieta che qualcuno sia costretto ad ingerire alimenti contro la propria volontà".

In questo quadro di garanzia vengono dunque individuate alcune aree di intervento: scuola, ospedale, carcere e caserma. In tutte e quattro le ipotesi, con le peculiarità proprie dei diversi luoghi, viene proposto uno schema simile, ovvero garanzia di consumo di cibi conformi alle RAR di appartenenza, ove possibile attraverso una organizzazione apposita delle strutture pubbliche che in ogni caso dovrebbero consentire l'introduzione di tali cibi a cura e spesa degli interessati.

In questa direzione si colloca certamente l'Accordo sottoscritto l'11 marzo 2009 tra la Regione Lombardia e la Comunità Ebraica di Milano per il servizio di assistenza religiosa nelle strutture sanitarie di ricovero e cura

⁵⁹ Si può leggere in OLIR.it, <http://www.olir.it/documenti/?documento=5460>.

lombarde⁶⁰. L'art. 4 dell'accordo ricorda che ciascuna struttura di ricovero e cura potrà offrire la possibilità ai pazienti ebrei di ricevere pasti kasher prodotti da servizi facenti capo alla Comunità Ebraica che rispettino le normative igienico alimentari HACCPP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*) secondo modalità e termini risultanti da specifici accordi diretti tra i legali rappresentanti delle strutture stesse e l'Ufficio Rabbinico della Comunità ebraica di Milano; l'art. 5 dispone che sarà cura di ciascuna struttura di ricovero e cura indicare nella propria carta dei servizi la possibilità di usufruire di assistenza religiosa ebraica e del servizio pasti kasher⁶¹.

5.4. Protezione degli animali e prescrizioni alimentari religiose: brevi notazioni.

Una questione rimasta sullo sfondo è quella della individuazione dei confini entro i quali rendere operativa la garanzia in favore delle RAR. La collocazione tra le facoltà derivanti dal riconoscimento del diritto di libertà religiosa fa sì, come notato in precedenza, che anche per esse non possano che valere i limiti previsti dal nostro ordinamento per l'esercizio di tale libertà. Negli ultimi anni, sulla scia della sempre maggiore sensibilità nei confronti del benessere degli animali, si è venuto sviluppando un ampio dibattito che a partire dalla questione delle "macellazioni rituali", ha interessato non poco il tema delle RAR. Di questo specifico problema, come già ricordato, si occupano nel dettaglio gli scritti proposti nella seconda parte di questo volume, e ad essi rinvio⁶²; qualche considerazione in più, legata alla specifica questione dei limiti, può essere fatta alla luce di una recente disposizione contenuta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel dicembre del 2009⁶³. All'art. 13 infatti si legge: "Nella formulazione e

⁶⁰ Si può leggere in OLIR.it <http://www.olir.it/documenti/?documento=5252>, per un commento I. BOLGIANI, *Assistenza spirituale nelle strutture sanitarie lombarde: l'Accordo tra Regione e Comunità Ebraica di Milano*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2/2009, p. 457 ss.

⁶¹ Cfr. I. BOLGIANI, *ivi*, p. 472

⁶² Vedi anche R. TONIATTI, *Sul bilanciamento costituzionale fra libertà religiosa e protezione degli animali*, in P. LERNER E A. M. RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (shechitah kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, cit. p. XIII ss.; M. FANCIOTTI, *La Chiesa e gli animali. La dottrina cattolica nel rapporto uomo-animale*, Bologna, Alberto Perdisa Editore, 2007.

⁶³ Il Trattato di Lisbona, detto anche Trattato di Riforma, firmato nel 2007, è entrato in vigore il 1° dicembre 2007, dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri: in proposito e più

nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

La norma, come molte delle disposizioni “costituzionali” dell'Unione europea, è strutturata in maniera da consentire interpretazioni le più varie. Una sua prima lettura può essere fatta fissandone il focus nella parte in cui si fa carico delle “esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”: in questo caso, tenendo conto dell'ampiezza dei settori interessati e del richiamo espresso al “benessere degli animali”, la norma può essere intesa come un ulteriore passo in avanti verso una qualche forma di riconoscimento di diritti per gli animali. La sua seconda parte, accomunando elementi religiosi, culturali e territoriali quali possibili limiti di tali “diritti”, si dimostrerebbe debole e confermerebbe così quell'atteggiamento degli organismi europei da sempre molto attento alla tutela degli animali⁶⁴.

Basta però spostare il centro della norma per capovolgerne, a mio avviso, il senso. L'attenzione per il benessere animale, secondo il Trattato, deve rispettare “al contempo” non solo le disposizioni legislative o quelle amministrative, ma anche le consuetudini degli Stati membri in tema di riti religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale. Si rende, così, sufficiente per il ridimensionamento della tutela all'animale anche una mera pratica locale, non regolamentata neppure a livello amministrativo: dunque non solo la corrida spagnola o portoghese, ma anche forme meno diffuse e comunque fortemente radicate nell'ambito di una regione dell'UE. Quanto agli aspetti religiosi il mancato richiamo del diritto di libertà religiosa – con

in generale sulle norme dell'Unione Europea di interesse ecclesiasticistico vedi E. VITALI – A.G. CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, ed. 2010, p. 25 ss.

⁶⁴ In questo senso M. TALLACCHINI, *Dignità, etica science-based, democrazia: la tutela animale nella società europea della conoscenza*, in questo volume, p. 299, sottolinea come la mancata messa in gioco diretta del diritto di libertà religiosa finisca per avvalorare l'idea che “Non tutto ciò che è compiuto in nome o sotto l'ampia copertura della giustificazione religiosa gode per ciò stesso di un indifferenziato grado di rispetto, e risulta parimenti e indistintamente tutelabile – non diversamente dall'appello a cultura e tradizione. Il carattere religioso appare indistinguibile dal carattere culturale o regionale dei vari “riti”: in tutti e tre i casi, insomma, di “riti” (*rites*), e non di diritti (*rights*) si sta parlando”.

la menzione, al suo posto, dei “riti religiosi” – come possibile limite alle esigenze di benessere degli animali, non può ovviamente essere inteso nel senso di una minore protezione del primo a favore delle seconde, quanto piuttosto come una giusta non contrapposizione tra elementi non omogenei: da una parte un diritto espressamente garantito dall’UE, dalla CEDU e da tutte le carte costituzionali degli Stati membri, dall’altra un mero richiamo alla protezione del benessere degli animali. A mettere in discussione il pur opportuno e del tutto condivisibile impegno in favore del “benessere animale” a fronte del rispetto di un’esigenza religiosa, sarà così sufficiente la menzione di un rito in una disposizione legislativa (es. Intesa con le Comunità israelitiche) o anche in un meno impegnativo atto amministrativo (come nel Decreto ministeriale del 1980). D’altro canto la portata della norma credo vada misurata in funzione del limite più basso, ovvero quello delle sfuggenti consuetudini dei patrimoni regionali.

6. Alcune considerazioni conclusive di forma e sostanza.

Partendo dagli aspetti sostanziali, il pur sintetico *excursus* tra i principali interventi normativi che hanno interessato le RAR ha evidenziato un lento ma costante aumento di attenzione da parte del legislatore italiano per questo tema, caratterizzato da una evidente evoluzione nell’approccio inizialmente focalizzato sui rapporti con alcune confessioni religiose e poi sempre più orientato verso un generale riconoscimento della facoltà di adeguare le proprie scelte alimentari a quanto stabilito dal credo di appartenenza, da intendere come uno degli elementi che strutturano l’esercizio del diritto di libertà religiosa. A questa corretta maturazione nella direzione di una estensione del diritto, non sempre ha fatto seguito quell’indispensabile azione positiva senza la quale i contenuti normativi spesso regrediscono a mere enunciazioni di principio.

La sempre maggiore conflittualità sociale, riscontrabile negli ultimi anni proprio nei confronti di una delle fedi maggiormente esposte in materia di RAR, accompagnata da una crisi finanziaria che ha intaccato i generali livelli di welfare fino ad oggi garantiti, ha reso ancora più arduo lo sforzo richiesto in tale direzione. Da questo punto di vista siamo quindi all’avvio di un percorso lungi dall’essere considerato concluso e, *rebus sic stantibus*, particolarmente impervio.

Più articolate le notazioni che possiamo definire di forma e che vanno ad interessare anche il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Come si è avuto modo di constatare, gli strumenti normativi cui si è fatto ricorso in

questo ambito sono stati i più vari: dai regolamenti ministeriali alle leggi “atipiche” di approvazione delle intese con le confessioni religiose di minoranza, dagli accordi a livello locale tra i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e quelli di alcune confessioni religiose, dai programmi di settore ai meri pareri. In una parola, una molteplicità di forme che potrebbe stupire tenendo conto della peculiarità del tema in oggetto, facilmente licenziabile come una tipica questione da regolare a livello pattizio (*res mixta*).

Una valutazione del comportamento del legislatore non può che partire da una preventiva tracciatura di un assetto normativo che sia il più in linea possibile con i principi costituzionali sinteticamente individuati in precedenza, dettati come elementi paradigmatici del sistema delle fonti di diritto ecclesiastico. Iniziamo col ribadire che le RAR, proprio perché di natura religiosa, non possono che essere norme presupposte dal nostro ordinamento; una loro diversa considerazione comporterebbe una violazione del principio di distinzione degli ordini e la conseguente illegalità costituzionale delle relative disposizioni statuali. Devono essere, invece, ritenuti del tutto legittimi e opportuni (se non obbligatori) quegli interventi normativi finalizzati a potenziare il diritto di libertà religiosa attraverso espliciti richiami all’assenza di vincoli circa il regime alimentare prescelto e/o alla facoltà di scelta di quello previsto dalla propria fede. Altrettanto leciti sono da considerare gli interventi atti a rendere effettivo tale diritto, specie qualora il fedele si trovi in situazioni di difficoltà, come nel caso di permanenza in istituzioni chiuse o ad esse assimilabili. In tutte queste ipotesi il rispetto del principio di uguaglianza impone però che l’eventuale normativa risponda ai requisiti di astrattezza e generalità; un intervento a favore di una sola o di più comunità religiose, infatti, pur se in linea con quanto stabilito dall’art. 19 della Costituzione, potrebbe configurare una discriminazione alla rovescia nei confronti degli esclusi.

Se ciò deve ritenersi corretto, l’interrogativo che ne consegue è se la materia delle RAR possa essere oggetto di legislazione pattizia, rientrando quindi nell’ambito delle relazioni tra Stato e confessioni religiose. La risposta non può che essere positiva, ma necessita di un chiarimento. Il mero riconoscimento del diritto ad osservare le proprie RAR, ove fatto oggetto di apposita disposizione di un’intesa, dovrebbe essere considerato in sé pleonastico, con un significato al più rafforzativo, poiché già rientrante nelle facoltà implicitamente riconosciute dall’art. 19. Al contrario, l’intesa è senz’altro il luogo indicato nel quale precisare tutte quelle implicazioni di natura confessionale, necessarie per garantire concretamente l’esercizio di

tale diritto: non solo con il richiamo alle peculiari RAR, ma anche con l'indicazione dei soggetti confessionali eventualmente coinvolti (controlli sui disciplinari di produzione e distribuzione) ed eventualmente con l'attribuzione di un marchio. In buona sostanza tutte quelle regole che non potrebbero essere fissate unilateralmente dallo Stato per non intaccare il principio di distinzione degli ordini e di autonomia confessionale e però necessarie per una concreta tutela.

Sulla base di queste considerazioni la valutazione da dare al complesso di norme che toccano la questione delle RAR non può che essere di tipo interlocutorio. La scarsa attenzione per un tema ritenuto decisamente collaterale ha facilitato un intervento del legislatore condizionato da interventi esterni (es. le direttive comunitarie sulla macellazione) e perciò non sempre in linea con il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico. Attualmente il maggiore vulnus al sistema è da rinvenire nell'assenza di una disposizione di carattere generale con la quale garantire a tutti il diritto a poter rispettare le RAR dettate dalla propria confessione religiosa.

Tale mancanza tocca una delle questioni maggiormente dibattute recentemente dalla dottrina ecclesiasticistica, ovvero la necessità di predisporre una "legge generale sulla libertà religiosa" che, anche a partire dai contenuti delle intese con le confessioni religiose e dell'Accordo con la Chiesa cattolica, predisponga un catalogo di regole oggi più che mai indispensabile per garantire il pieno rispetto della libertà religiosa, senza che ciò vada a ledere il principio dell'uguale trattamento senza distinzioni in ragione della fede professata.



finito di stampare nel mese di settembre 2010
per conto di libellula edizioni
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it



09 2010

